

Accordo di servizio

TRA

MURDOCH UNIVERSITY

- e -

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

LEGAL & GOVERNANCE

South Street Tel: **(08) 9360 7542**
MURDOCH WA 6150 Fax: **(08) 9360 6847**



Parti:

Questo accordo è stipulato tra:

MURDOCH UNIVERSITY, South Street, Murdoch, Western Australia, Australia ("**Murdoch**") ;

- e -

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA, Via Crescimbeni, 30-32 - 62100 Macerata, Italia ("**Macerata**")

Premesso:

- a) Murdoch è una università che opera nell'Australia Occidentale e Macerata è una università in Italia.
- b) A partire dal 2008, Macerata ha supportato *Murdoch's European Summer Law Programme* che si tiene a Macerata. Questo accordo tra Murdoch e Macerata è documentato nell'Accordo Originale, che determina i servizi forniti da Macerata a Murdoch.
- c) Le Parti hanno concordato di continuare questo rapporto di lavoro e stipulare il presente Accordo per mettere per iscritto i termini e le condizioni che regoleranno i loro rapporti a partire dalla Data dell'Inizio. Il presente Accordo sostituisce l'Accordo Precedente a partire dalla Data di Inizio.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. IL PROGRAMMA

Murdoch organizza un *European Summer Law Program* presso le strutture di Macerata. Potranno partecipare al Programma gli studenti di Murdoch che ne hanno i requisiti e altri studenti Australiani di giurisprudenza eleggibili selezionati da Murdoch o da Macerata. Il Programma prevede 3 unità di studio che avranno la durata di 24 ore (più esami) e che saranno impartite nell'arco di 4 settimane.

2. TERMINI

- 2.1. In conformità a quanto previsto in questo articolo, questo Accordo avrà validità a partire dalla Data di Inizio e avrà validità per un periodo di tre anni oppure potrà essere sciolto anticipatamente da una qualsiasi delle due Parti previo preavviso scritto di un mese.
- 2.2. Qualora sia dato il preavviso previsto nell'articolo 2.1, nel caso in cui alcuni Studenti stiano frequentando il Programma, Macerata consentirà a quegli Studenti di completare il Programma, mantenendo la fornitura dei Servizi previsti.
- 2.3. Le Parti, almeno un mese prima della scadenza di questo Accordo, dovranno consultarsi reciprocamente per decidere se prorogarlo o rinnovarlo e, in questi casi, in quali termini.

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

- 3.1. Murdoch svolgerà il Programma presso le strutture messe a disposizione da Macerata per un periodo di tre settimane in ciascuna estate europea (giugno e/

o luglio) durante l'anno accademico, a partire da una data che sarà determinata in sede di Verifica Annuale.

- 3.2. Entro la fine di febbraio di ciascun anno ("Data Iniziale di Notifica"), Murdoch comunicherà a Macerata i dettagli per la successiva ammissione al Programma, comprendenti il numero di Personale e Studenti che parteciperanno al Programma.
- 3.3. Entro la fine di aprile di ciascun anno accademico ("Seconda Data di Notifica"), Murdoch comunicherà a Macerata i seguenti dettagli della successiva ammissione al Programma:
 - a) La data di arrivo e partenza di ciascun membro del Personale e Studente;
 - b) allo scopo di predisporre adeguati servizi di alloggio per gli Studenti:
 - i. il nome completo dello Studente;
 - ii. sesso;
 - iii. data di nascita;
 - iv. indirizzo in Australia;
 - v. matricola dello studente presso la Murdoch; e
 - vi. preferenza per una stanza singola o doppia.
- 3.4. Entro la metà di Maggio di ciascun anno accademico ("Data Finale di Notifica") Murdoch invierà con corriere i seguenti documenti degli Studenti e del Personale a Macerata per la successiva ammissione al Programma:
 - (a) 2 foto formato passaporto per ciascun membro del Personale e Studente;
 - (b) una copia del passaporto di ciascun membro del Personale e Studente;
 - (c) 2 copie del modulo Presenza in Italia; e
 - (d) un modulo sanitario originale compilato per ciascun membro del Personale e Studente.
- 3.5. **Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1** Murdoch ha completa discrezionalità in merito al processo di ammissione e al numero di Studenti che partecipano al Programma, fatto salvo quanto stabilito agli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.6. Un numero minimo di 15 Studenti deve iscriversi al Programma affinché questo sia realizzato. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di Studenti iscritti al Programma entro la Data Finale di Notifica, Macerata non sarà obbligata a fornire i Servizi. Se questo accade Murdoch non dovrà pagare alcuna compenso.
- 3.7. Un massimo di 35 Studenti può iscriversi al Programma. Nel caso in cui Murdoch intendesse far partecipare al Programma un numero superiore di Studenti, dovrà avanzarne richiesta e Macerata considererà se sia possibile fornire i Servizi al numero proposto di Studenti.
- 3.8. Oltre al membro del Personale di Murdoch, Murdoch assegnerà a due docenti proposti da Macerata il compito di svolgere due delle tre unità didattiche del Programma in conformità con le politiche applicabili di Murdoch riguardanti la erogazione di unità didattiche e in ottemperanza ad accordi contrattuali separati tra Murdoch e i docenti. Murdoch tratterà la proprietà intellettuale sui materiali di insegnamento forniti ai docenti ed utilizzati per l'esecuzione del Programma. Macerata non potrà avere alcun diritto, titolo o interesse su tali materiali.

4. VERIFICA ANNUALE

- 4.1. Nel mese di novembre di ogni anno accademico, entrambe le parti condurranno una revisione annuale. Nell'ambito della revisione annuale, le Parti definiranno i



dettagli variabili della successiva ammissione al Programma ai quali si fa riferimento all'interno di questo Accordo, ossia:

- a) La data di inizio della successiva edizione del Programma (articolo 3.1);
- b) Il calendario del Programma, inclusi i giorni, gli orari e il luogo delle lezioni per ciascuna materia offerta nel Programma (articolo 5.3);
- c) Nomi e riferimenti di contatto del Personale di supporto a Macerata (articolo 5.4);
- d) Nomi e riferimenti di contatto del Personale di Murdoch (articolo 6.1); e
- e) Compenso (articolo 8).

4.2. Le parti dovranno accordarsi sui dettagli in forma scritta. Tali dettagli non alterano tutto il resto dei termini del presente Accordo.

5. SERVIZI DI MACERATA

Macerata fornirà i seguenti servizi agli Studenti e al Personale:

5.1. **Benvenuto:** Macerata organizzerà un incontro con il Personale e gli Studenti, nel momento in cui essi arriveranno a Macerata. All'incontro parteciperà la Persona di Contatto di Macerata o un suo delegato.

5.2. Alloggio

- a) In base alla disponibilità stanze singole e doppie saranno offerte agli studenti presso le residenze universitarie di Macerata o altre sistemazione in disponibilità all'università di Macerata.
- b) Macerata riserverà l'alloggio per il numero di Studenti proposto e comunicato da Murdoch alla Data Iniziale di Notifica fino alla Data Finale di Notifica, momento in cui Macerata predisporrà gli alloggi per il numero definitivo degli Studenti, comunicato come previsto dall'articolo 3.3 (a).
- c) Macerata fornirà a un membro del Personale di Murdoch alloggio presso la sua residenza per gli ospiti.

5.3 Tempistica del Programma e Strutture per il Programma

- a) Nell'ambito della Revisione Annuale, le Parti si accorderanno su:
 - i. un calendario per l'esecuzione del Programma; e
 - ii. i giorni di svolgimento del Programma.
- b) Macerata metterà a disposizione sufficienti aule per la realizzazione del programma, preferibilmente all'"ex Palazzo Menichelli".
- c) Macerata metterà a disposizione una sede universitaria appropriata per lo svolgimento dell'incontro di benvenuto specificato all'articolo 5.1.
- d) Macerata organizzerà quanto necessario per l'accesso alle biblioteche, la possibilità di richiesta prestiti e l'accesso internet del polo bibliotecario per tutti gli Studenti e il Personale.

5.4 **Personale di Supporto:** In sede di Revisione Annuale, Macerata indicherà un membro del Personale che coordini e amministri la fornitura dei Servizi. Il suddetto membro del Personale sarà a disposizione per assistere il Personale e gli Studenti di Murdoch per qualsiasi problematica essi possano avere in merito ai Servizi e per organizzare i Servizi laddove essi non siano stati predisposti in anticipo nel Programma.

6. PERSONALE DI MURDOCH

6.1. Murdoch assicurerà la presenza a Macerata di un membro del proprio Personale durante tutta la durata del Programma che effettui docenza in una

unità didattica, che funga da Coordinatore del Programma e che fornisca assistenza e supporto agli Studenti.

- 6.2. Durante il Programma, il Personale dovrà:
- essere sempre reperibile presso le strutture di Macerata o al telefono cellulare;
 - essere disponibile secondo i termini richiesti per l'insegnamento agli Studenti;
 - essere responsabile del coordinamento delle unità didattiche del Programma onde assicurare coerenza con gli standard di valutazione di Murdoch per tutta la durata e alla conclusione del Programma;

7. CONTATTI

7.1. Il Referente di ciascuna delle Parti è responsabile per lo sviluppo e l'implementazione del presente Accordo e del Programma, inclusa la ricezione e trasmissione di materiale promozionale. I contatti dei Referenti sono i seguenti:

Contatto:	Murdoch Dr. Jürgen Bröhmer Dean and Professor of Law	Macerata Prof. Ermanno Calzolaio Direttore e Professore di Diritto privato comparato
Indirizzo:	School of Law Murdoch University South Street Murdoch 6150 WA Australia	Dipartimento di Giurisprudenza Università di Macerata Piaggia dell'Università, 2 62100 Macerata Italia
Email:	j.brohmer@murdoch.edu.au	ermanno.calzolaio@unimc.it

8. COMPENSO

- 8.1 Il Compenso sarà determinato a ogni Revisione Annuale in previsione della edizione successiva del Programma.
- 8.2 Immediatamente dopo la Data Iniziale di Notifica (si veda articolo 3.2 dell'Accordo), Macerata invierà a Murdoch una nota spese in valuta Euro per il Compenso. Il Compenso è pagabile entro la fine di giugno o prima dell'avvio del Programma qual che sia la prima di queste date.
- 8.3 Murdoch pagherà il Compenso a Macerata in ragione dei Servizi forniti da Macerata a ciascun Studente e membro del Personale. Nessun Compenso sarà erogato a Macerata direttamente dagli Studenti per la partecipazione al Programma. Il pagamento del Compenso è di esclusiva responsabilità di Murdoch.
- 8.4 Qualora a uno Studente non venisse rilasciato il visto da parte delle autorità italiane, Macerata restituirà la relativa quota del Compenso a Murdoch, senza alcuna deduzione.
- 8.5 Nel caso in cui, in seguito a cancellazioni per le eventualità all'articolo 8.4, il numero di Studenti dovesse scendere al di sotto del numero minimo specificato all'articolo 3.5 ed il Programma non si dovesse tenere, Macerata dovrà restituire qualsiasi Compenso per il Programma che Murdoch avesse già pagato per la successiva edizione del Programma.

9. SUPPORTO AGLI STUDENTI

- 9.1 Macerata non è tenuta a fornire alcun tipo di supporto finanziario agli Studenti.
- 9.2 Gli Studenti sono responsabili per:
- Gli adempimenti legati ai requisiti per l'immigrazione; e
 - il loro viaggio internazionale ed i costi ad esso collegati.
- 9.3 Murdoch è responsabile per la copertura assicurativa per viaggio e infortuni degli Studenti durante la loro permanenza in Italia e nei loro spostamenti di andata e di ritorno per e dall'Italia, e per quanto necessario alla partecipazione al Programma.
- 9.4 Murdoch riconosce che Macerata non fornirà agli Studenti alcuna assicurazione per responsabilità civile durante il Programma e ha pertanto suggerito a Murdoch di invitare gli Studenti a provvedere ad una copertura assicurativa autonoma.

10. VARIE

- 10.1 **Intero Accordo:** Il presente Accordo costituisce il solo ed intero accordo tra le Parti. Le Parti riconoscono che il presente Accordo sostituisce e amplia l'Accordo Originale valido dalla Data di Inizio.
- 10.2 **Variazione:** Le Parti possono modificare, integrare o sostituire il presente Accordo esclusivamente con un altro documento firmato dalle Parti.
- 10.3 **Avvisi e notifiche:** Qualsiasi comunicazione fatta da una delle Parti ai sensi del presente Accordo deve avvenire per iscritto, dovrà essere firmata dalla Parte che la invia e deve essere lasciata presso l'indirizzo dell'altra Parte oppure inviata al Referente dell'altra Parte tramite posta aerea, elettronica o via fax, all'indirizzo specificato all'articolo 7. Le regole che seguono sono applicate per determinare la tempistica del servizio:
- Posta - 5 giorni successivi alla data di spedizione;
 - Fax - quando il fax del mittente stampa un rapporto di trasmissione che mostra che tutte le pagine sono state trasmesse con successo al numero di fax del ricevente; e
 - posta elettronica - nel momento in cui il mittente riceve la conferma che il messaggio è stato recapitato all'indirizzo dell'altra Parte.
- 10.4 **Polizze Assicurative:** Le Parti concordano che durante l'intero periodo in cui esse hanno obbligazioni ai sensi del presente Accordo, dovranno mantenere tutte le polizze assicurative che sono obbligatorie per legge.
- 10.5 **Relazioni tra le parti:** Le relazioni tra le Parti sono quelle intercorrenti tra contraenti indipendenti in collaborazione. Niente in questo Accordo dovrà essere interpretato in modo che una delle Parti sia designata come partner, agente, dipendente o rappresentante dell'altra, o in modo da creare partenariati o consorzi fiduciari per qualsivoglia motivo.
- 10.6 **Risoluzione di controversie, Riferimenti normativi e Tribunale competente**
- In caso di controversie, si conviene la seguente procedura:
 - la Parte che solleva la controversia ne farà comunicazione all'altra Parte come delineato all'articolo 10.3, stabilendo la natura della controversia;

- ii. le Parti si adopereranno per risolvere la disputa attraverso una negoziazione diretta, ivi incluso il rinvio della materia a persone che abbiano autorità di intervento e di indicazione di una qualche forma di soluzione;
- iii. le parti hanno 20 giorni lavorativi dalla data della comunicazione per raggiungere un accordo risolutivo; e
- iv. qualora non vi sia alcuna risoluzione della controversia a tal punto, entrambe le Parti potranno adire a procedimenti legali.

- (b) Il presente Accordo è regolato da e sarà interpretato in conformità con le leggi dell'Australia Occidentale e, per quanto di esse possa essere applicabile, dalle leggi del Commonwealth d'Australia.
- (c) Le Parti rinviando alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali che esercitano la loro giurisdizione in Australia Occidentale e a qualsiasi tribunale che possa accogliere istanze da qualsiasi di questi tribunali, per qualsiasi procedimento connesso al presente Accordo.
- (d) Nulla nel presente accordo impedisce a che una delle Parti faccia istanza di rimedio legale urgente.

11. DEFINIZIONI

11.1. Le seguenti definizioni si applicano a questo Accordo:

Per "**Accordo**" si intende il presente accordo per servizi.

Per "**Verifica Annuale**" si intende quanto descritto all'articolo 4.

Per "**Data di Inizio**" si intende la data in cui ambo le Parti sottoscrivono il presente Accordo.

Per "**Compenso**" si intende la somma relativa ai costi di alloggio degli Studenti e Personale di Murdoch.

Per "**Data finale di notifica**" si intende quanto descritto all'articolo 3.4.

Per "**Data iniziale di notifica**" si intende quanto descritto all'articolo 3.2.

Per "**Accordo Precedente**" si intende un accordo tra le Parti datato 25 marzo 2013 e denominato "Accordo di Servizio" e include la variazione all'Accordo di Servizio datata 7 novembre 2013.

Per "**Programma**" si intende l'iniziativa denominata *European Summer Law Program* che si tiene in Macerata, come più ampiamente descritta all'articolo 1.

Per "**Seconda Data di notifica**" si intende quanto descritto all'articolo 3.3.

Per "**Servizi**" si intende il coordinamento e il supporto che Macerata fornisce a Murdoch come stabilito nell'articolo 5.

Per "**Personale**" si intende un dipendente della Murdoch University che è stato incaricato dei compiti stabiliti all'articolo 6 di questo Accordo.

Per "**Studente**" si intende uno studente iscritto alla Murdoch University che partecipa al Programma.

ESEGUITO COME ACCORDO DALLE PARTI:

ESEGUITO per e in rappresentanza di
MURDOCH UNIVERSITY da:
MR. PHILIP PAYNE

Data 24/2/2017

Firma

Titolo: ~~Vicerettore~~ ~~Partenariati~~ ~~per~~
~~Istruzione~~

DIRETTORE AFFARI ESTERNI

IL RETTORE

Prof. Francesco Adornato

ESEGUITO per e in rappresentanza di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA da:
PROF. FRANCESCO ADORNATO



Firma

Data / / 01 FEB. 2017

Titolo: **Rettore**

Handwritten signature